



Confindustria Radio Televisioni

Senato

VII Commissione - Cultura

Compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in streaming

Affare Assegnato n. 138

Osservazioni CRTV

Roma, 5 giugno 2023

Premessa

Confindustria Radio Televisioni ringrazia innanzitutto questa Commissione per essere stata audita su una tematica di precipuo interesse per le imprese associate, tematica in ordine alla quale, ormai da diversi anni, le imprese che utilizzano i repertori musicali e audiovisivi hanno riscontrato diverse criticità e profili problematici.

La nostra associazione raggruppa e rappresenta la quasi totalità, in termini fatturato, dipendenti e ascolti, dei *broadcaster* televisivi e radiofonici, sia in ambito nazionale che locale.

Periodo ante-riforma

Storicamente, fino al 2012, radio e tv, in quanto utilizzatori, avevano instaurato con le collecting di riferimento un sistema di relazioni negoziali costruttive e proficue che consentivano la conclusione di accordi di reciproca soddisfazione delle parti.

In tale sistema, l'interlocuzione tra l'organismo d'intermediazione e gli utilizzatori determinava tariffe eque e proporzionate che consentivano la rapida e certa remunerazione degli aventi diritto da parte degli utilizzatori per tramite degli stessi organismi d'intermediazione.

Periodo post-riforma

Come noto, il d.lgs. 35/17, nel recepire la Direttiva 2014/26/UE, in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e concessione di licenze multi-territoriali per l'uso di opere musicali online, ha riconosciuto ai titolari la libertà di scegliere il soggetto giuridico (OGC o EGI) al quale affidare la gestione di dei diritti d'autore e connessi.

Pur consapevole dell'importanza e della necessità della liberalizzazione del mercato di riferimento, CRTV non può non rilevare come le disposizioni d'implementazione nell'ordinamento nazionale della normativa unionale abbiano determinato, tra l'altro, una frammentazione nei rapporti tra organismi di gestione e utilizzatori e una conseguente difficoltà nell'interlocuzione con tali soggetti oltre che nella negoziazione contrattuale con essi.

Tali difficoltà di rapporti hanno inevitabilmente generato un'incertezza sulla corretta individuazione degli aventi diritto con conseguente aumento dei conflitti nella gestione dei mandati, precipuamente in situazioni di contitolarità di opere, oltre che un aggravio di costi in capo agli utilizzatori derivanti sia dalla gestione delle strutture interne deputate all'elaborazione dei dati relativi ai repertori trasmessi, sia dall'incremento dei costi connessi alla pluralità di negoziazioni con soggetti che utilizzano parametri differenti tra di loro nella determinazione della propria quota di rappresentatività nel mercato di riferimento.

In questo quadro, le problematiche riscontrate dagli utilizzatori, e meglio esplicitate di seguito si presentano amplificate, in misura maggiore, laddove l'utilizzo delle opere protette dal diritto d'autore e diritti connessi avviene da parte di piattaforme streaming, considerate le dimensioni, il numero di utenti che attraverso di esse fruiscono di contenuti audiovisivi e le porzioni di mercato delle quali esse si giovano, senza essere soggette a disposizioni normative e regolamentari,

soprattutto fino all'approvazione, e al conseguente recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva copyright.

Come sarà meglio specificato più avanti, l'attuale quadro di riferimento pone una questione di disparità di trattamento tra utilizzatori, imprese radiofoniche e televisive da un lato, e piattaforme di streaming dall'altro.

Concorrenza e trasparenza.

Nel nuovo contesto di mercato occorre rimediare alla disparità che caratterizza attualmente le piattaforme e gli operatori radio televisivi sotto il profilo della trasparenza e quindi della concorrenza. Questi ultimi sono soggetti a rigidi obblighi non solo di dettagliata rendicontazione, ma anche quanto ai bilanci e alle scritture contabili che sono quasi sempre accessibili tramite semplice consultazione delle banche dati delle camere di commercio e sono comunque a completa disposizione delle Autorità di controllo. Lo stesso non si può dire per le piattaforme che hanno sede all'estero, i cui bilanci devono essere oggetto di ricerca specifica e non sempre agevole, al fine di verificare la correttezza dei dati forniti.

Occorrerebbe dunque imporre anche alle piattaforme non stabilite in Italia forme di pubblicità dei dati inerenti all'utilizzo dei repertori musicali e audiovisivi nonché quelli inerenti bilanci e fatturato quantomeno paritarie rispetto a quelle pretese dagli utilizzatori. L'adempimento a tale obbligo consentirebbe di determinare tariffe eque e proporzionate in modo tale da determinare la corresponsione, in tempi ragionevoli, dei compensi spettanti agli aventi diritto.

Si rileva altresì che, in ragione di accordi intercorrenti tra autori /produttori e piattaforme ad oggi, non costituisce oggetto di licenza la facoltà per gli utilizzatori di sfruttare i diritti dei propri mandanti sulle piattaforme. Sarebbe pertanto necessario prevedere la facoltà per gli utilizzatori di licenziare, per intermediazione delle collecting, l'uso della musica e/o delle immagini sui social media.

Banca dati unica.

A tutela di un mercato trasparente ed efficiente, l'Associazione ha rilevato sin dalla fase di recepimento della cd Direttiva Barnier la necessità di costituire una banca dati unica e completa, costantemente aggiornata ed affidabile, delle opere tutelate e degli aventi diritto (con anche l'indicazione, laddove non trattasi di apolidi, dei mandati conferiti dai titolari dei diritti agli OGC o EGI operanti nel mercato di riferimento). Tale banca dovrebbe essere costituita con strumenti informatici condivisi che consentano l'identificazione degli aventi diritto di ciascuna opera e l'incrocio dei dati specifici relativi ai mandanti di ciascuna collecting, – dati indispensabili per poter identificare i compensi di ciascun AIE - da parte dei soggetti operanti sul mercato. Una banca dati unica eviterebbe peraltro, già a monte, questioni legate alla corretta individuazione dei soggetti aventi diritto nonché quelle relative ai fenomeni di "doppi" mandati e consentirebbe di identificare gli apolidi, contribuendo così al superamento dell'attuale fase di sostanziale stallo.

Tale banca dati dovrebbe essere strutturata in modo da poter essere liberamente accessibile – per gli operatori del settore – ed interoperabile e dovrebbe essere posta sotto la vigilanza dell'AGCOM in modo tale che i dati ivi immessi siano certificati dall'AGCOM stessa.

Sportello unico per la determinazione del compenso.

Altrettanto importante sarebbe una modifica al quadro normativo di riferimento nel senso di prevedere l'istituzione di un unico interlocutore (sportello unico), ovvero, di un unico interlocutore per le singole tipologie di diritto (d'autore e connessi) con il quale l'utilizzatore possa confrontarsi per addivenire ad un'univoca determinazione del compenso da corrispondere a fronte degli utilizzi dei repertori.

La previsione di uno sportello unico semplificherebbe i rapporti negoziali anche a vantaggio degli utilizzatori di più piccole dimensioni, dal momento che, stabilita la tariffa sulla base delle informazioni fornite dagli utilizzatori stessi nell'adempimento dell'obbligo di rendicontazione, spetterebbe ad un interlocutore unico il compito di ripartire tra le collecting la somma di spettanza di ciascuna di esse.

Tale sistema non rappresenterebbe una lesione della concorrenza, in quanto essa si attuerebbe non già sulla determinazione della tariffa, bensì, nell'ambito della trasparenza delle informazioni e/o ei mandati, sui criteri di ripartizione degli aventi diritto come individuati dalle disposizioni normative, non da ultimo, sulla celerità nell'erogazione dei compensi ai titolari dei diritti.

Obblighi di rendicontazione a carico degli utilizzatori.

Gli operatori radio televisivi devono fornire un'accurata rendicontazione degli utilizzi che fanno dei repertori amministrati dalle collecting nei propri palinsesti, corredata delle informazioni disponibili e necessarie per identificare le opere e i relativi passaggi.

Sanzioni.

Attualmente, il mancato adempimento degli obblighi di informazione o la fornitura di dati falsi ed erronei viene sanzionato (oltre che con le sanzioni amministrative di cui all'art. 41, comma 2, da 20.000€ a 100.000€) anche con la risoluzione del contratto di licenza e la conseguente inibizione all'utilizzazione di fonogrammi, opere cinematografiche e audiovisive anche laddove remunerate con equo compenso. Detta sanzione, peraltro, senza alcun riferimento alla effettiva gravità dell'inadempimento o del ritardo nella rendicontazione, appare eccessiva, contraria ai principi generali (art.1453 c.c.) e di dubbia costituzionalità. Inoltre, è una misura che avrebbe come effetto quello di ridurre la circolazione delle opere e quindi in definitiva contraria agli interessi stessi dei diversi titolari di diritti sulle opere stesse.

Ciò posto, l'apparato sanzionatorio appare più che adeguato e fin troppo severo: ancorarlo ad altri criteri, come il fatturato dell'utilizzatore, indurrebbe solo confusione e incertezza, non essendo possibile scomputare dal fatturato globale quello realizzato grazie alle opere trasmesse.

Classificazione degli AIE e criteri di remunerazione.

È necessario garantire criteri univoci di individuazione degli artisti primari, dei comprimari e dei doppiatori, nonché, possibilmente, quantomeno rispetto agli utilizzatori, criteri univoci di ripartizione dei compensi tra di essi (una eventuale differenziazione dei criteri di ripartizione potrebbe essere effettuata “a valle” dalle collecting nei confronti degli AIE, così come della valorizzazione economica delle loro prestazioni (criteri di ripartizione).

Apolidi.

Infine, occorrerà individuare una soluzione condivisa per la gestione dei compensi spettanti agli artisti c.d. apolidi, che vada nella direzione di un accantonamento da parte dell'utilizzatore delle somme di loro spettanza, compatibilmente con le regole di contabilità applicabili in dipendenza della natura di alcuni degli utilizzatori coinvolti.

Questo al fine di evitare che vengano inseriti nominativi di soggetti che pur avendo partecipato all'opera non hanno diritto al compenso (si pensi ad esempio alle mere comparse).

Esclusione compensi da cessione di diritti.

Ancora, nel caso di accordi di distribuzione sottoscritti tra utilizzatori e piattaforme terze, che pongano in essere autonomi atti di disposizione e/o comunicazione al pubblico, occorrerà prevedere l'espressa esclusione dei compensi derivanti dalla cessione di tali contenuti dalla quantificazione dell'importo spettante alle collecting societies. In altri termini, il compenso della cessione dei contenuti a terzi non andrà considerato tra le voci di calcolo. Tale modalità di calcolo dovrà naturalmente valere tanto per il settore dei supporti fonografici, quanto per il settore audiovisivo, quindi per opere cinematografiche e assimilate. Ai fini della determinazione del compenso, dovranno parimenti escludersi i proventi connessi alle licenze/cessioni avvenute infragruppo.

Vigilanza dell'Agcom.

L'attività di vigilanza dell'Autorità, come sempre sostenuta da CRTV, permetterà, tra l'altro, che i rapporti tra le collecting societies e gli utilizzatori si svolgano in buona fede, senza comportamenti strumentali, quali segnalazioni e/o richieste di intervento dell'Autorità meramente pretestuose.

L'auspicio è che l'Autorità possa inoltre vigilare sulla trasparenza e l'adeguatezza degli standard di licenza che le varie collecting propongono agli utilizzatori per i diversi usi delle opere appartenenti ai loro repertori, garantendo condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie e criteri semplici chiari e ragionevoli, agevolando così la conclusione di accordi corretti tra le collecting e gli utilizzatori.

Senza tali accorgimenti appare difficile definire le modalità e la quantificazione del diritto d'autore e dei diritti connessi con particolare riferimento alle piattaforme.